



Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 959 del 30/12/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Progetto operativo degli interventi di bonifica dell'ex stabilimento Isochimica, ubicato nella zona industriale di Pianodardine di Avellino, art. 242 comma 7 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Presa d'atto della stipula della Trattativa Diretta su MePA n. 1110171 ed affidamento incarico professionale di progettazione esecutiva. CUP: G35J19000700002 – CIG: Z6A2B03E5F

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Salvatore Porreca

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

03/01/2020

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
--	--

<p>Il _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>	<p>N. 4.005</p> <p>DATA: 30/12/2019</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>f.to _____</p>
--	--

<p>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 07/01/2020 AL 22/01/2020</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>f.to _____</p>

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19 luglio 2013 venivano approvati gli “Indirizzi Generali di Governo”, nell’ambito dei quali veniva individuata quale attività prioritaria da porre in essere la messa in sicurezza e la bonifica dell’ex Area industriale dell’Isochimica;
- che l’area “ex Isochimica”, ubicata in località Pianodardine – Zona Asi – del Comune di Avellino, è censita con codice sito 4008C502 nell’anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;
- che il Comune di Avellino, negli anni 2013-2014, ha provveduto ad effettuare alcuni lavori di messa in sicurezza d’emergenza, evidenziando di poter procedere ai successivi interventi finalizzati alla bonifica del sito solo in caso di finanziamenti da parte dell’Amministrazione Regionale, stante la mancanza di risorse finanziarie a valere sul bilancio comunale da destinare agli interventi di bonifica del sito;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 164 del 25/05/2015 veniva stabilito di approvare il Piano di caratterizzazione Integrativo dell’ex stabilimento industriale Isochimica, redatto dall’ARPA Campania, gli atti del bando, il procedimento ed il Quadro Tecnico Economico dell’intervento
- che la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 14/DIPART. 52/U.O.D. 6 del 20 novembre 2014, ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ha approvato il Piano di Caratterizzazione Integrativo relativo all’area ex Isochimica;
- che in data 07/01/2015 veniva sottoscritto l’Accordo, tra Regione Campania e Comune di Avellino, per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell’area dell’ex stabilimento Isochimica;
- che la Regione Campania, ai sensi dell’articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 del suddetto Accordo, si impegnava a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell’area Ex Isochimica;
- che il Comune di Avellino, ai sensi dell’art. 3 del citato Accordo, si impegnava, nella sua qualità di soggetto attuatore, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti alle procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/06;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1890 del 01/07/2015 veniva indetta la gara, per l’attuazione del Piano di Caratterizzazione integrativo ex stabilimento industriale Isochimica, ed approvati gli atti di gara;
- che la Conferenza di Servizi del 12/09/2017 ha preso atto degli esiti delle attività previste dal Piano di Caratterizzazione Integrativo dell’ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 164 del 25.05.2015, redatto da ARPAC ed eseguito dal Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi dell’art. 250 del Dlgs 152/06;
- che la Conferenza di Servizi, all’unanimità, prendeva atto dei risultati finali ed alla luce dei superamenti delle CSC riscontrati, richiedeva al Comune di Avellino “ai sensi del comma 4 dell’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il documento di Analisi di Rischio sito specifica. Ai fini dell’elaborazione di detta analisi di rischio la Conferenza suggerisce un approfondimento, all’interno del sito, della conoscenza della circolazione delle acque sotterranee, anche attraverso una ricostruzione piezometrica, e della distribuzione spaziale dei contaminati la cui presenza è stata riscontrata solo in alcuni piezometri”;
- che con determina dirigenziale n. 464 del 11/02/2018 si procedeva in seguito all’espletamento della procedura negoziata, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, all’aggiudicazione della procedura per la redazione dell’Analisi di Rischio sito specifica e delle indagini con tecnologia MIP o ad essa assimilabile per l’ex stabilimento Isochimica;
- che il Comune di Avellino non è proprietario dell’area dell’ex opificio industriale Isochimica ed è ancora in corso una controversia giudiziaria tra Curatela Fallimentare ed ASI per la definizione della proprietà;

- che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex Isochimica devono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente;
- che il Comune di Avellino, in data 01.08.2019, ha trasmesso l'Analisi di Rischio sito specifica e gli esiti delle indagini con tecnologia MIP, eseguite dalla società SGM Geologia e Ambiente srl, nell'ex stabilimento Isochimica richiedendo, altresì, la convocazione della Conferenza di Servizi (CdS), ai fini della relativa approvazione;
- che la Conferenza di Servizi del 26.09.2019 ha approvato all'unanimità il documento di Analisi di Rischio dell'ex stabilimento Isochimica in località Pianodardine in Avellino e, considerata la contaminazione di suoli (amianto) e delle acque (composti Alifatici Clorurati), ha richiesto, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto obbligato inadempiente, la trasmissione, entro sei mesi dal decreto di approvazione del verbale, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito;
- che con Determinazione dirigenziale n. 3235 del 06.11.2019 è stato nominato Rup dell'intervento l'arch. Salvatore Porreca ed è stato approvato il quadro Tecnico Economico per il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente delle matrici suolo e sottosuolo del sito dell'ex stabilimento industriale Isochimica;

CONSIDERATO

- che, al fine di procedere all'esecuzione dell'intervento, è necessario individuare un operatore economico che abbia competenze ed esperienze specifiche per l'affidamento del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente delle matrici suolo e sottosuolo del sito ex stabilimento industriale Isochimica di Avellino, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- che, per il suddetto incarico, è stato stimato il relativo compenso professionale, in base al D. M. 17/06/2016, pari ad Euro 32.778,04, IVA e oneri previdenziali esclusi;
- che la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) e ss.mm. e ii., all'art. 1 comma 450 dispone che *"... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure..."*;
- che l'art. 1 del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, stabilisce che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
- che il servizio in oggetto è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, offerto dagli operatori economici abilitati al Bando *"Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica"*.
- che l'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019, stabilisce quanto segue: *" Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) dello stesso Decreto"*.
- che le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio di Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 ad

oggetto: *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, in particolare il paragrafo 1.3.1 del Cap. IV delle citate Linee Guida, prevede che gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati in via diretta anche dando atto della eventuale consultazione di due o più operatori economici;

- che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lett. a) e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *“ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”*;
- che la procedura mediante affidamento diretto si rende necessaria per:
 - l’importo limitato dell’affidamento;
 - ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e di urgenza;
 - l’importo dell’affidamento rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto tramite MEPA senza previa richiesta di una molteplicità di offerte;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo;
- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;
- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso le seguenti modalità: emissione degli ordini diretti d’acquisto (OdA), Trattativa Diretta e richiesta di offerta (RdO);
- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: redazione di un progetto operativo ed esecutivo di bonifica;
- il contratto ha ad oggetto *“la progettazione operativa ed esecutiva degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente delle matrici suolo e sottosuolo del sito ex stabilimento industriale Isochimica di Avellino, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del D.lgs 152/06 e s.m.i.”*;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA;
- in merito al criterio di gara si intende avvalersi del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della Trattativa Diretta nell’ambito del MEPA nel caso di specie ammissibile ex art. 95- co. 4- lett. c);

- il ricorso allo strumento della Trattativa diretta del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

CONSIDERATO, inoltre

- che sulla base di un'indagine per i servizi offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la società SGI INGEGNERIA S.R.L con sede alla Via Felice Gioelli, n. 30 - 44122 – Ferrara (FE), Partita IVA 01682020381 si è dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti sul mercato elettronico;
- dal DURC prot. INAIL_16878084 del 21.10.20189 si rileva che la società SGI INGEGNERIA S.R.L risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inps ed Inail;
- che con nota del Dirigente dell'UOD 06 – Bonifiche della Regione Campania, prot. 2019.0733871 del 03.12.2019, acquisita al prot. di questo Ente con il n. 90139 del 05.12.2019, si confermava la possibilità di utilizzo delle economie provenienti dal ribasso d'asta dell'intervento di *“Rimozione di due silos, di alcuni impianti di probabile aspirazione, di una gru e di 15 cubi di cemento contenenti amianto nell'ex Stabilimento Industriale Isochimica. CIG: 6763231AC5 - CUP G38I15000080002”*;
- che il Codice Identificativo Gara è Z6A2B03E5F;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Salvatore Porreca;

PRESO ATTO della stipula della Trattativa Diretta n. 1110171 su Piattaforma MePA per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione operativa ed esecutiva degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente delle matrici suolo e sottosuolo del sito ex stabilimento industriale Isochimica di Avellino, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/06 e s.m.i, a favore della società SGI INGEGNERIA S.R.L con sede alla Via Felice Gioelli, n. 30 - 44122 – Ferrara (FE), Partita IVA 01682020381 per un importo pari ad € 29.500,24, oltre Cassa (4%) IVA (22%) e, a fronte di un ribasso del 10,00% offerto sull'importo posto a base di gara;

RITENUTO di dover provvedere in merito, prendendo atto dell'esito della trattativa diretta e affidando, di conseguenza, l'incarico professionale suddetto alla società SGI INGEGNERIA S.R.L come da proposta economica (n° Trattativa diretta 1110171) per un importo netto di 29.500,24 oltre Cassa (4%) IVA (22%);

VISTO

- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50;
- l'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC n. Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 e aggiornate con delibera del Consiglio di Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165;
- il D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.i.;
- la deliberazione Commissariale n. 68 del 07.05.2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2012, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 170 del T.U.E.L.;;
- la deliberazione Commissariale n. 69 del 07.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Alla stregua dell'istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della stipula della Trattativa Diretta n. 1110171 su Piattaforma MePA per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione operativa ed esecutiva degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente delle matrici suolo e sottosuolo del sito ex stabilimento industriale Isochimica di Avellino, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
3. di affidare, pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio professionale di che trattasi alla società SGI INGEGNERIA S.R.L con sede alla Via Felice Gioelli, n. 30 - 44122 – Ferrara (FE), Partita IVA 01682020381 per un importo pari ad 29.500,24 oltre Cassa (4%) pari ad € 1.180,00 ed IVA (22%) pari ad € 6.749,65;
4. di impegnare l'importo complessivo pari ad € 37.429,90, relativo all'affidamento in oggetto, sul cap. 1166/3 imp. 1945 sub 19 del corrente bilancio;
5. di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con lo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore e trasmissione dell'ordine generato dal sistema e sottoscritto con firma digitale;
6. di dare atto, altresì, che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con accettazione integrale dell'offerta proposta dal fornitore;
7. che la Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
8. di dare atto che la presente Determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 e 76 comma 3 del Codice dei Contratti pubblici, e dell'art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 verrà pubblicata sul sito del Comune di Avellino alla sezione Amministrazione Trasparente.
9. di dare atto che il Comune di Avellino non è proprietario dell'area dell'ex opificio industriale Isochimica ed è ancora in corso una controversia giudiziaria tra Curatela Fallimentare ed ASI per la definizione della proprietà;
10. di dare atto che il Comune di Avellino, ai sensi dall'art. 250 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., sta provvedendo all'esecuzione in danno degli interventi in sostituzione del soggetto obbligato;
11. di dare atto che il Comune di Avellino si dovrà rivalere sul proprietario quando sarà risolta la controversia giudiziaria sulla definizione della proprietà;
12. di disporre la trasmissione del presente atto alla Regione Campania Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema di Napoli.

Il Dirigente

Settore Finanziario

dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente

Settore Lavori Pubblici,
Infrastrutture e Tutela Ambientale

Ing. Luigi A. M. Cicalese